

Il reato di gestione abusiva dei rifiuti e l'occasionalità della condotta illecita

di Vincenzo Paone

1. La gestione abusiva dei rifiuti tra reato istantaneo e occasionalità della condotta. - 2. I profili da chiarire circa la «non assoluta occasionalità» del fatto. - 3. Gli indici sintomatici della non assoluta occasionalità del fatto: possibili criticità.

1. - *La gestione abusiva dei rifiuti tra reato istantaneo e occasionalità della condotta.* Chi ha un po' di pratica giudiziaria si sarà accorto che, negli ultimi anni, gli imputati del reato di gestione abusiva dei rifiuti spesso controbattono all'accusa sostenendo l'occasionalità della condotta per escludere la rilevanza penale del fatto.

Tale argomento si collega ad una importante sentenza della Suprema Corte del 2016 che ha «ufficializzato» la nozione in parola che, pertanto, possiamo ben dire costituisca un limite interno della fattispecie criminosa.

Riteniamo che sia utile mettere in luce gli aspetti teorici e i risvolti pratici dell'impostazione adottata dalla Corte in modo da rendere più fluida l'applicazione della legge penale in una materia in cui il bene protetto, la tutela dell'ambiente, richiede scelte improntate al massimo rigore.

Per inquadrare il problema, occorre prendere le mosse dalla contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 che punisce chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, cit. dec.

La formulazione letterale della disposizione, peraltro coerente con la rubrica che recita «Attività di gestione di rifiuti non autorizzata», dovrebbe condurre a ritenere che al centro dell'incriminazione sia stato posto lo svolgimento di una serie di operazioni finalizzate alla gestione dei rifiuti e non il compimento di un singolo atto illecito, come è previsto esplicitamente nel comma 2 dello stesso art. 256.

D'altro canto, il concetto di «attività» non può confondersi con la singola condotta, anche se corrispondente ad una tra quelle alternative previste dalla norma. A diversa soluzione sarebbe stato possibile pervenire se il legislatore avesse costruito la fattispecie nei termini: «chi raccoglie, trasporta, recupera, smaltisce, commercia ed intermedia rifiuti», ponendo così in evidenza che il fatto tipico consisteva nel compimento di uno specifico atto.

Questa conclusione è avallata dal richiamo ai titoli abilitativi, richiesti dalla disciplina amministrativa per chi voglia gestire rifiuti, che indica che la fattispecie riguarda enti ed imprese di qualsiasi natura, tanto quelle che svolgono attività primaria nel campo della gestione dei rifiuti quanto quelle che svolgono attività economica diversa, ma produttiva di rifiuti, e, poiché normalmente questi soggetti svolgono un'attività continuativa e organizzata, non è irragionevole ritenere che l'effettuazione di un solo atto non rientri nel paradigma legale.

Nonostante queste indicazioni, la giurisprudenza di legittimità ha invece costantemente ritenuto che la contravvenzione di cui trattasi integri un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica: infatti, con particolare riguardo alla fattispecie più ricorrente e cioè il trasporto abusivo di rifiuti, ha sostenuto che è sufficiente anche una sola condotta per integrare il reato e che in presenza di fatti ripetuti, per evitare un aggravamento sanzionatorio obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta, si configura un reato eventualmente abituale¹.

¹ V., in questo senso, Cass. 2 aprile 2007 (ud. 2006), n. 13456, Gritti, rv. 236.326; 16 novembre 2016, n. 48318, Halilovic Malina, rv. 268.566; 11 aprile 2017, n. 18398, Giachino, in *Foro it.*, 2017, II, 510; 1° marzo 2019, n. 8966, Bonato, *ivi*, 2019, II, 697. In tema, ci permettiamo di rinviare al nostro *Il reato di trasporto di rifiuti (art. 256, 1° comma, d.lgs. 152/06): istantaneità vs*

Questa tesi è stata messa in crisi dalla Corte Suprema² che ha concluso che, per la sussistenza del reato di gestione abusiva, la condotta deve costituire una «attività», tale non essendo, in ragione proprio della testuale espressione usata dal legislatore, la condotta caratterizzata da assoluta occasionalità.

Infatti, «la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale».

Per inciso, il concetto non è una novità nel settore ambientale. Infatti, dopo l’emanazione della l. 10 maggio 1976, n. 319, contenente la prima disciplina in tema di inquinamento idrico, la dottrina³ aveva discusso della differenza tra scarico «tipico» ed immissione occasionale esprimendo, in larga maggioranza, l’opinione che gli scarichi contemplati dalla legge fossero quelli che, per tipologia e modalità di effettuazione, erano funzionalmente destinati ad assolvere in modo non precario alle esigenze durevoli degli insediamenti produttivi o civili con la conseguenza che nella nozione di scarico non rientravano le immissioni del tutto isolate o occasionali, quelle cioè che si esaurivano in un solo atto di sversamento del liquido, scollegato dunque da una qualsiasi fonte permanente.

Tornando al nostro tema, ricordiamo che, secondo la sentenza n. 5716/2016, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, rileva la condotta concretamente posta in essere sicché «l’assoluta occasionalità non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un *minimum* di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito)».

Prima di proseguire nella nostra analisi, ci preme evidenziare che, dopo questa decisione, la Suprema Corte, pur aderendo alla tesi dell’assoluta occasionalità, ha continuato a qualificare il reato di cui al comma 1 dell’art. 256 come un reato istantaneo: al riguardo, in dottrina⁴ si è messo in luce che «Sviluppando le argomentazioni svolte in merito al carattere necessariamente non episodico delle attività di gestione, dovrebbe infatti dedursi che la fattispecie in esame non possa qualificarsi come reato istantaneo. Cionondimeno, tale conclusione risulta sconfessata dalla giurisprudenza, che appunto propende per la natura istantanea del reato in questione. D’altra parte, come pure è stato rilevato, sembra quantomeno contraddittorio sostenere, da un lato, che per la sussistenza del reato occorra un’attività, e cioè una serie di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti, e, dall’altro lato, che anche una sola operazione, che potrebbe essere del tutto occasionale, sia sufficiente per consumare il reato».

2. - I profili da chiarire circa la «non assoluta occasionalità» del fatto. In base al nuovo approccio della Cassazione, per la configurabilità del reato occorrono due requisiti e cioè lo svolgimento di un’attività e la «non occasionalità» del fatto. Si tratta di due facce della stessa medaglia perché è evidente che, laddove sussista un’attività in piena regola, non si potrà parlare di occasionalità, anche se dovessero risultare momenti di interruzione dell’attività di gestione dei rifiuti legati alle esigenze funzionali dell’impresa.

Ciò posto, un primo profilo da chiarire attiene alla situazione da valutare in chiave di possibile assoluta occasionalità.

permanenza, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2019, 4, 38 ss. Per ulteriori osservazioni in materia, v. anche RICCARDI, *Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo*, in *Giur. pen.*, 2019, 10.

² Cass. 11 febbraio 2016, n. 5716, P.M. in proc. Isoardi, rv. 265,836, in *Foro it.*, 2016, II, 433.

³ AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legge penale*, Milano, 1980, 43; ID., *La tutela penale dall’inquinamento idrico*, Milano, 1989, 29; F. GIAMPIETRO - P. GIAMPIETRO, *Rassegna critica di giurisprudenza sull’inquinamento delle acque e del suolo*, Milano, 1985, 826; PRATI, *Le immissioni occasionali nel sistema sanzionatorio sulla tutela delle acque*, in *Riv. giur. amb.*, 2001, 859.

⁴ V. BARRESI, *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, diretto da CORNACCHIA e PISANI, Bologna, 2018, 537.

Per renderci conto dello spessore della domanda, è necessario rammentare che, nella fattispecie esaminata dalla sentenza Isoardi, era stata acquisita ampia documentazione da cui emergeva che l'imputato aveva effettuato il trasporto di rifiuti in tre distinte occasioni per un quantitativo la cui raccolta implicava necessariamente una preliminare fase di raggruppamento e il cui trasporto necessitava di un apposito veicolo, adeguato e funzionale al contenimento degli stessi. Queste circostanze oggettive denotavano un *minimum* di organizzazione sicché la condotta non poteva dirsi assolutamente occasionale.

Più complesso è il discorso nel caso in cui si discuta di un «unico» atto constatato dagli organi di controllo. Questo è quanto succede di norma nelle ipotesi di accertamento dei trasporti abusivi⁵.

Quando la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 è contestata in relazione ad un solo episodio, ammenoché non si voglia seguire acriticamente la tesi che il reato è istantaneo e che dunque anche quell'unico episodio è sufficiente per integrare il reato, il giudice dovrà svolgere un'analisi accurata di tutti gli elementi probatori, disponibili nel caso concreto, idonei a dimostrare la predisposizione di un apparato organizzativo, anche rudimentale, ma pur sempre essenziale, per l'esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti.

In questa ottica, è paradigmatica la sentenza n. 8193/2016⁶. Nella specie, pur risultando che il trasporto ed il commercio di rifiuti ferrosi era stato effettuato in una sola occasione, la Corte ha escluso che la condotta fosse connotata da assoluta occasionalità atteso che la raccolta del quantitativo di rifiuti accertati al momento del controllo (pari a 273 kg.) implicava una preliminare fase di raggruppamento dei materiali e l'utilizzo di un veicolo adeguato.

In senso analogo, si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 36819/2017⁷: nella specie, il reato di cui all'art. 256 era stato ipotizzato in quanto il conducente di un veicolo (peraltro adibito al trasporto di persone) era stato sorpreso a conferire, nei cassonetti per i rifiuti solidi urbani, 30 Kg di rifiuti speciali pericolosi. La sentenza ha tuttavia fatto presente che la tipologia dei rifiuti (un grosso filtro d'aria esausto di camion/pullman, alcune latte di solventi vuote ed ancora intrise di sostanza inquinata, cartoni intrisi di idrocarburi, parti di carrozzeria di pullman) consentiva di ritenere logicamente provato il compimento di operazioni prodromiche al trasporto ed al successivo conferimento dei rifiuti.

Infine, appare molto interessante un'altra recente sentenza⁸ che, per escludere la natura occasionale ed estemporanea della condotta, ha valorizzato, oltre la quantità, più che significativa, dei rifiuti gestiti, la circostanza che risultava la collaborazione, nell'attività di carico e scarico dei rifiuti, di tre soggetti presenti a bordo dell'autocarro utilizzato per il trasporto, oltre ad una quarta persona che seguiva l'autocarro a bordo di un'autovettura⁹.

⁵ Ovviamente, il discorso cambia sensibilmente se l'organo di vigilanza, in occasione di un accertamento "su strada", estenda il controllo anche al sito che il soggetto potrebbe avere allestito per effettuare operazioni ulteriori, come lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti o il ricovero del mezzo di trasporto.

⁶ Cass. 29 febbraio 2016, n. 8193, P.M. in proc. Revello, rv.266.305.

⁷ Cass. 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 668.

⁸ Cass. 30 novembre 2022, n. 45441, Nicastro, in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 102.

⁹ Il profilo organizzativo della condotta è stato sottolineato anche da Cass. 31 luglio 2023, n. 33410, Falbo, in *Foro it.*, II, 508, a proposito della linea di demarcazione tra illecito amministrativo e penale nell'ipotesi di abbandono di rifiuti (prima della riforma dell'art. 255, d.lgs. n. 152/2006 avvenuta con l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha previsto la sanzione penale anche per il privato cittadino che tenga questo comportamento). Come è noto, il fatto è punibile penalmente se commesso dal titolare di impresa e la Corte ha messo in risalto che non è soltanto la qualifica formale di imprenditore a tracciare il confine tra il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 255, stesso decreto, bensì anche lo svolgimento di fatto di attività sostanzialmente imprenditoriali. Quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla «titolarità» dell'impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali, anche se non registrate e sconosciute al Fisco. Nel primo caso (imprenditore «formale»), è sufficiente la qualifica di imprenditore; nel secondo caso (imprenditore «di fatto»), è necessario l'accertamento della riconducibilità del fatto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale, comunque non occasionale e posta in essere con un minimo di organizzazione (nella fattispecie, l'imputato era stato colto nell'atto di abbandonare sulla pubblica via un frigorifero che stava scaricando dal proprio furgone all'interno del quale vi erano altre carcasse di frigoriferi, tutti nelle medesime condizioni; dall'esame del cellulare in possesso del soggetto, era emerso un messaggio indirizzato ad una persona

Insomma, in questi casi l'occasionalità del fatto, formalmente «unico», è stata esclusa in virtù di circostanze preesistenti e/o contestuali che provavano l'esistenza di una minima organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti sanzionata dalla legge.

In argomento, la dottrina¹⁰ ha osservato che «(...) il singolo atto è punibile solo se e in quanto “spia” di una attività (ovvero di una pluralità di atti coordinati tra loro) antecedente, ricostruibile anche in via indiziaria».

Il cambio di passo rispetto all'orientamento tradizionale – reato istantaneo – non può essere più marcato: il singolo atto di trasporto (o, comunque, ogni altra operazione rientrante nella descrizione normativa¹¹) perde la sua rilevanza sul piano sostanziale, e cioè come elemento sufficiente per la consumazione del reato, e assume rilevanza sul piano probatorio in quanto la non occasionalità del fatto prova, perlomeno secondo l'*id quod plerumque accidit*, lo svolgimento dell'attività nel settore della gestione di rifiuti.

3. - Gli indici sintomatici della non assoluta occasionalità del fatto: possibili criticità. La giurisprudenza ha da tempo evidenziato gli indici sintomatici da cui desumere il carattere non occasionale della condotta, quali la natura, la tipologia, l'eterogeneità e il quantitativo dei rifiuti gestiti, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, l'esecuzione di attività preliminari di prelievo, raggruppamento e cernita, la vendita e il fine di profitto perseguito.

Va da sé che le criticità sono inevitabili. Infatti, il criterio della quantità dei rifiuti trasportati sul veicolo controllato tendenzialmente legittima la deduzione, allorché il quantitativo sia ingente, che il soggetto abbia anche a disposizione un sito dedicato al raggruppamento preliminare del materiale.

In questi termini, si è per l'appunto espressa una recente sentenza¹² riguardante il trasporto, a mezzo di un autocarro, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da 69 pneumatici fuori uso e 5 cerchi per autovetture in metallo¹³. La non occasionalità del fatto è stata riconosciuta sulla base dei già indicati indici sintomatici, evidenziando che il numero degli pneumatici trasportati e l'utilizzo di un autocarro erano aspetti univocamente indicativi della stabilità, sistematicità e professionalità dell'attività di raccolta e trasporto.

Tuttavia, si possono anche prospettare, come equivoche, due opposte situazioni: infatti, in caso di controllo effettuato in una sola occasione, il soggetto potrebbe trasportare un modesto oppure un notevole

ignota in cui si accennava alla presenza dei vigili e delle telecamere; infine, l'imputato, circa 15 minuti prima di essere colto sul fatto, aveva già scaricato un altro frigorifero fuori uso).

¹⁰ RUGA RIVA, *Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, consumazione, permanenza, prescrizione*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2019, 4, 77 ss.

¹¹ Segnaliamo, ad esempio, Cass. 14 giugno 2019, n. 16291, Valentini, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 653, che si è occupata di un caso in cui il legale rappresentante di una società era stato condannato per avere effettuato il recupero di polverino di legno utilizzato come combustibile ai fini del riscaldamento dello stabilimento. L'imputato contestava la configurabilità del reato adducendo che l'accensione del bruciatore, non collegato all'impianto di riscaldamento, era avvenuta per sole tre volte al fine di tararlo per il collaudo e quindi per una finalità diversa da quella del trattamento del rifiuto. La Suprema Corte ha affermato l'occasionalità della condotta in ragione non soltanto dell'esiguo numero di volte in cui si era esaurito l'utilizzo della caldaia, ma altresì della circostanza che la sua messa in funzione era preordinata non già allo smaltimento del polverino in legno ed al contestuale riscaldamento dello stabilimento industriale mediante il processo di combustione del materiale di scarto immesovi, bensì alla sola verifica del suo funzionamento, prodromica ad un successivo collaudo ed alla sua conseguente futura utilizzazione.

¹² Cass. 18 aprile 2023, n. 16355, Abom, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 473.

¹³ Tali materiali erano stati qualificati come rifiuti in considerazione del notevole grado di usura degli pneumatici, del loro numero e della mancanza di spiegazioni alternative rispetto alla loro destinazione allo smaltimento, unitamente alle regole razionali e alle massime di comune esperienza, tra cui quella della inverosimiglianza del trasporto di un rilevante numero di pneumatici fuori uso in assenza di qualsiasi collegamento con soggetti dediti al loro recupero. In relazione a questo profilo, la Cassazione ha stabilito che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183, d.lgs. n. 152/2006, non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale potendo legittimamente fondarsi su qualsiasi altro elemento probatorio.

quantitativo di rifiuti e il solo dato ponderale potrebbe essere «neutro», nel senso che, nella prima ipotesi, il trasporto potrebbe essere una delle operazioni mediante le quali si svolge la gestione dei rifiuti e, nella seconda ipotesi, il trasporto potrebbe essere realmente effettuato *una tantum*.

È evidente perciò che, per affermare la sussistenza del reato «al di là di ogni ragionevole dubbio», sono necessari elementi probatori più significativi. Da questo punto di vista, il criterio dell'impiego di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, che potrebbe rafforzare il primo indice sintomatico, appare anch'esso carico di ambiguità. Infatti, se, di regola, come insegna la Cassazione, l'utilizzo di un veicolo di quel tipo dimostra il *minimum* di organizzazione che si è impressa all'attività, è anche vero che non sempre è così.

In primo luogo, perché anche una vettura, destinata al trasporto di persone, potrebbe essere utilizzata per il trasporto ripetuto di rifiuti concretizzando così una vera attività di gestione dei rifiuti.

In secondo luogo, perché un veicolo, in sé e per sé adibito al trasporto di merci, potrebbe essere utilizzato in situazioni connotate dall'effettiva assoluta occasionalità.

In questo senso, con sentenza n. 29975/2016¹⁴ la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna per la raccolta e il trasporto di rifiuti mediante il furgone di proprietà dello stesso imputato perché era provato che il trasporto fosse stato eseguito dal medesimo per mero spirito di amicizia in un'occasione del tutto episodica.

Da ultimo, con sentenza n. 24676/2023¹⁵ la Cassazione ha esaminato il caso del trasporto di mobili in disuso effettuato da un privato che stava dismettendo gli arredi della camera dei propri figli. La Suprema Corte ha ravvisato la condotta assolutamente estemporanea evidenziando che la sentenza impugnata si era limitata a rilevare la presenza di rifiuti senza indicare, a fronte di un unico episodio ed in presenza di rifiuti di natura omogenea, alcun elemento, all'infuori del mezzo di trasporto utilizzato, dal quale desumere una sia pur rudimentale organizzazione o quanto meno l'abitudine sottese ad un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La Suprema Corte ha altresì osservato che non era stata chiarita la quantità dei mobili trasportati e scaricati non risultando neppure che si trattasse di una pluralità di arredi e non dei componenti di un'unica camera per ragazzi, né la tipologia dell'attività espletata dall'impresa di cui l'imputato figurava dipendente, né, a monte, che la condotta in contestazione fosse collegata all'attività lavorativa del prevenuto. Infine, la circostanza che i rifiuti in questione fossero stati trasportati con un mezzo idoneo al trasporto di ingenti quantitativi di merci non era sufficiente, trattandosi di un veicolo cui chiunque possieda un titolo abilitante alla sua guida può fare occasionalmente ricorso, per escludere, in difetto di ulteriori elementi corroboranti l'attività di gestione di rifiuti, l'occasionalità della condotta.

In definitiva, gli indici maggiormente indizianti della realizzazione del reato sono la natura e la qualità dei rifiuti trasportati: infatti, se i materiali trasportati hanno una provenienza incompatibile con quella «domestica» (pensiamo, a titolo di esempio, al trasporto di batterie esauste), è altamente logico che il trasporto sia stato effettuato per gestire rifiuti provenienti dalla «propria» attività imprenditoriale «primaria» o rifiuti «prodotti da terzi».

Un'applicazione del principio si rinviene nella sentenza n. 2213/2022¹⁶ che ha concluso per l'insussistenza del reato in quanto il ricorrente era stato colto nell'atto di trasportare con un motoveicolo e poi abbandonare, vicino ai cassonetti dell'immondizia, un divano ed è stata per l'appunto esclusa l'attività organizzata trattandosi di un solo rifiuto di natura «domestica».

Tuttavia, anche in relazione a questo criterio, si può verificare una criticità se la tipologia dei rifiuti gestiti non consenta di affermare, in modo certo, lo svolgimento dell'attività illecita. Ad esempio, i materiali trasportati potrebbero *ex se* non dimostrare la provenienza e quindi la natura dei rifiuti, però la condotta, oggetto di valutazione giudiziale, potrebbe rivestire ugualmente rilevanza penale se dovesse risultare che il trasporto sia stato preceduto da un'attività di raccolta presso terzi di quegli stessi materiali.

¹⁴ Cass. 23 marzo 2016, n. 29975, Bottazzi, in *Foro it.*, 2016, II, 668.

¹⁵ Cass. 8 giugno 2023, n. 24676, Romano, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, 545.

¹⁶ Cass. 19 dicembre 2022 (ud. 2021), n. 2213, Mendolia, in *Guida al diritto*, 2022, 8.

Avviandoci alla conclusione, si deve ancora porre attenzione sul fatto che la presenza di un'organizzazione dell'attività, anche minimale, non deve tradursi meccanicisticamente nella «non occasionalità» della condotta. Invero, «occasionale» è l'operazione oggettivamente isolata/episodica realizzata per una finalità contingente ed estemporanea, slegata da una continuativa attività di gestione di rifiuti e quindi non suscettibile di reiterazione.

In questi termini, Cass. 5 febbraio 2021, n. 13817¹⁷, ha osservato che «il tratto della non occasionalità rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti, dovendosi ritenere che esuli dall'ambito di operatività della norma incriminatrice soltanto il “trasporto occasionale” (o, comunque, qualunque altra ipotesi di gestione), inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto a una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso»¹⁸.

D'altronde, anche la sentenza Isoardi, cit., per chiarire il proprio pensiero, e cioè che è «la descrizione normativa ad escludere dall'area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità», ha ipotizzato il caso della dismissal, da parte di un privato, di quanto contenuto in un proprio locale cantina: è del tutto normale che, per eseguire tale operazione, si faccia ricorso ad un veicolo idoneo al trasporto dei rifiuti e/o all'ausilio di altre persone (che, come si sa, sono indici sintomatici del livello organizzativo della condotta e perciò della non occasionalità della stessa), però, in siffatta situazione, manca oggettivamente la fonte stabile/continuativa di produzione del rifiuto che rappresenta il substrato immancabile per la rilevanza penale del fatto.

Di conseguenza, ribadiamo che l'analisi del caso concreto dovrà convergere nel verificare se l'operazione constatata costituisca effettivamente la «frazione» di una condotta sviluppatasi in un apprezzabile arco temporale (e ancora in corso di esecuzione) oppure sia stata del tutto occasionale ed isolata, come indicato nella sentenza sopra citata.

¹⁷ Pascariello, in *Ambiente & sviluppo*, 2021, 465.

¹⁸ Anche Cass. 23 marzo 2016, n. 29975, Bottazzi, cit., aveva affermato che per la configurabilità del reato di cui all'art. 256, il tratto della «non occasionalità» rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato, sicché il trasporto occasionale, inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o continuativa attività di gestione di rifiuti, comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.